

Le polizze aziendali, in caso di sospensione del pagamento dei premi, prevedono il congelamento della riserva costituitasi alla data di sospensione, il cui importo si rende disponibile solo in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento al Fondo Indennità Impiegati.

Tale limitazione, in fase con la legge del Fondo Indennità Impiegati del 1942 in quanto alla sospensione del pagamento dei premi deve seguire contestualmente la liquidazione per cessazione dal servizio o per iscrizione al Fondo, non appare più giustificata nell'attuale regime di proroga, tanto più che i versamenti al Fondo, anche se sospesi, rimangono sempre fruttiferi di interessi.

La necessità di una regolamentazione più opportuna già era apparsa, ma ogni decisione era stata sempre differita in attesa di una revisione totale in sede di emanazione della nuova legge sul Fondo, tanto più che la interpretazione di questa - sulla base del progetto presentato - fa presumere la copertura assicurativa ridotta anche per le polizze che, pur nate sostitutive della iscrizione al costituendo Fondo, venissero poi sospese nel pagamento dei premi.

La opportunità di una unica impostazione